

Comune di Martellago

Città metropolitana di Venezia
CF 82003170279 PI 00809670276

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

NUMERO 87 DEL 23/09/2024

OGGETTO:

MODIFICA DELLA VIABILITA' PER CHIUSURA TOTALE E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI IN VIA
CANALETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI AL RIFACIMENTO DEI MARIAPIEDI DAL
30/09/2024 AL 25/01/2025 PER CONTO DEL COMUNE DI MARTELLAGO

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio Servizio Patrimonio ed Ambiente

Vista la richiesta prot. n. 22464/2024 del 18.09.2024, pervenuta da parte di Euroscavi S.r.l., d'istituire la chiusura totale al traffico, ad esclusione dei residenti, e Il divieto di sosta, con rimozione forzata, in ambo i lati in via Canaletto dall'intersezione con via Stazione fino all'intersezione con via Guardi, per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi con eliminazione delle barriere architettoniche commissionati dal Comune di Martellago, dal giorno 30/09/2024 al giorno 25/01/2025, limitatamente alla durata del cantiere;

Ritenuto doveroso salvaguardare le esigenze di percorribilità, traffico, sosta e l'incolumità pubblica degli utenti della strada;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, d'isituire la chiusura totale al traffico, ad esclusione dei residenti, e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Canaletto per eseguire le opere di manutenzione straordinaria dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche per conto del Comune di Martellago, dal giorno 30/09/2024 al giorno 25/01/2025, limitatamente alla durata del cantiere;

Visti gli indirizzi generali forniti a riguardo dall'Amministrazione Comunale;

Visto che è stato effettuato il sopralluogo tecnico;

Considerato che, a seguito del suddetto sopralluogo, e sentita la società di gestione del servizio di raccolta rifiuti, è emersa la necessità di mantenere i cassonetti dei rifiuti su lato sud di via Canaletto, per il tempo strettamente necessario al rifacimento dei marciapiedi sul lato nord;

Ritenuto pertanto doveroso consentire la deroga al senso unico, per i soli mezzi deputati alla raccolta dei rifiuti, per il solo periodo di durata del cantiere, a causa dell'impossibilità degli stessi nell'effettuare le manovre utili alle esigenze di carico/scarico;

Vista la convenzione per il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale dal Comune di Martellago all'Unione dei Comuni del Miranese, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/10/2014;

Sentito l'Ufficio Tecnico, Settore Gestione del Territorio, Servizio Patrimonio ed Ambiente;

Visto il D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Visto l'art. 65 dello Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 42 del 12.09.2022;

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 29/12/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 02/09/2015.

ORDINA

L'istituzione della chiusura totale al traffico, ad esclusione dei residenti, e il divieto di sosta, con rimozione forzata, in ambo i lati in via Canaletto, per eseguire le opere di manutenzione straordinaria dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche per conto del Comune di Martellago, dal giorno 30/09/2024 al giorno 25/01/2025, limitatamente alla durata del cantiere.

In deroga al senso unico in vigore, i mezzi deputati alla raccolta dei rifiuti sono autorizzati a circolare in ambo i sensi di marcia all'interno dell'area di cantiere, per il solo periodo di durata del cantiere stesso a causa dell'impossibilità dei mezzi nell'effettuare le manovre utili alle esigenze di carico/scarico.

I lavori verranno eseguiti dalla ditta Euroscavi S.r.l. la quale sarà responsabile del posizionamento di adeguata segnaletica stradale così come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e degli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/1992).

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Durante il periodo di presenza del cantiere la Ditta esecutrice dei lavori ha obbligo di mantenere pulita ed in ordine la carreggiata stradale, garantire la circolazione con movieri, l'incolumità pubblica e l'accesso ai veicoli di polizia, soccorso, antincendio, di raccalta rifiuti e ai frontisti in condizioni di sicurezza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR del Veneto, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al ministero dei LL.PP. entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 e con le formalità stabilite dal regolamento.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Servizio Patrimonio ed Ambiente

	-

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Martellago ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.